



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E ALLE SOCIETÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 COMMA 6 BIS DL N. 185/2008 E 5, COMMA 2 DL N. 179/2012 – APPROVAZIONE LINEE GUIDA E DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO - ATTO ADOTTATO CON I POTERI SOSTITUTIVI DELLA GIUNTA CAMERALE

Il Commissario Straordinario

- richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;
- visto l'art. 3-bis comma 1 del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- visto l'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";
- visti l'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 del DL n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;

- valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;
- tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";
- visto l'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio "...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore";
- valutato che la norma richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) e dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti limitativi diretti;
- visto l'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – "...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..." – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- visto il Decreto del Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Pavia n. 1946/2021 - in atti protocollo 20333/2021 – che dispone che le notificazioni dei procedimenti ex art. 37 del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, destinati contemporaneamente a un elevato numero di soggetti e con il medesimo oggetto possano

essere eseguite con modalità semplificate mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009), per almeno trenta giorni consecutivi;

- ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale condizione ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;
- preso atto che Unioncamere con lettera del 23 maggio 2022 – in atti protocollo n. 10811/2022 - ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il “Gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio” è in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche ed i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate “...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”;
- valutato che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;
- ritenuto che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni ‘in uscita’ – dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti – nonché ‘in entrata’, trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;
- considerato che la comunicazione di Unioncamere sopra ricordata evidenzia l'opportunità che le Camere di Commercio si dotino di Linee di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;
- visto lo schema di atto regolamentare proposto da Unioncamere;
- preso atto che in tale regolamento il termine di pubblicazione nell'albo camerale on line viene stabilito in quarantacinque giorni consecutivi;
- rilevato che la Camera di Commercio contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale deve irrogare la sanzione, realizzando le finalità dell'art. 37 del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, emettendo verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981;

- atteso che con provvedimento n. 75 del 28.05.2015, la Giunta Camerale ha deliberato di stabilire, a titolo di parziale recupero delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività di emissione di verbali di accertamento per violazioni amministrative in seguito all'omessa o ritardata presentazione di denunce al registro imprese o R.E.A., l'importo di € 20,00 per il procedimento di notificazione dei suddetti verbali;
- rilevato che l'importo di € 20,00 è stato stabilito tenuto conto degli oneri di notificazione cartacea alla residenza anagrafica ovvero al domicilio o alla dimora quali definiti dal codice civile, nonché gli oneri indiretti della struttura per il servizio svolto (cancelleria e costo del personale);
- considerato che la notificazione dei verbali di accertamento di cui all'articolo 37 del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, debba essere effettuata dando priorità all'economicità e alla celerità del procedimento amministrativo e che il domicilio digitale si qualifica come luogo virtuale collegato al destinatario della notificazione rispetto al quale può considerarsi equivalente al domicilio fisico in quanto centro degli affari, in particolare per questioni inerenti l'attività di impresa;
- preso atto che il sistema camerale - tenuto conto che il processo automatizzato riduce al minimo l'attività di istruttoria e di irrogazione dei verbali di accertamento e non prevede alcuna notificazione cartacea al trasgressore, ma solo la notifica elettronica presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio all'impresa - ha stabilito in € 5,00 l'importo da addebitare al soggetto sanzionato quale rimborso delle spese di procedimento;
- visto lo statuto della Camera di Commercio di Pavia;

con l'assistenza del Segretario Generale f.f.

d e t e r m i n a

1. di approvare le allegate *Linee Guida per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese*, recanti gli adempimenti procedurali per l'assegnazione del domicilio digitale e per l'irrogazione delle sanzioni *ex lege* alle società e alle imprese individuali inadempienti;
2. di stabilire, per le spese di procedimento relative all'attività sanzionatoria, l'importo di € 5,00 per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate.

IL SEGRETARIO GENERALE

Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Merlino

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.